

DETRAZIONE FISCALE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTO ERBORISTICI

Abbiamo ricevuto da parte di numerosi associati, una richiesta di chiarimento in ordine alla possibilità per gli acquirenti di prodotti erboristici di detrarre la relativa spesa nella loro dichiarazione dei redditi.

Riteniamo quindi utile fornire una risposta cumulativa per tutti i nostri lettori.

Ai sensi dell'art. 13 bis del DPR 917/86, sono detraibili, nella misura del 19% dal reddito del contribuente le spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta, per la parte che eccede la franchigia di euro 129.11.

Nel caso che qui interessa devono essere intese per spese sanitarie l'acquisto di specialità medicinali, con o senza l'obbligo di prescrizione medica, rimborsabili o meno dal Servizio Sanitario.

Nel caso di prodotti acquistabili con prescrizione, è necessario conservare la ricetta, originale o fotocopia, ed allegare lo scontrino fiscale. Nel caso, invece di prodotti acquistabili senza prescrizione medica, è necessario conservare lo scontrino fiscale e predisporre un'autocertificazione.

Detta comunicazione dovrà essere conservata dal contribuente per i cinque anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione.

Nell'una e nell'altra ipotesi, comunque, è **necessario che si tratti di specialità medicinali.**

Sono quindi compresi i medicinali tradizionali e quelli omeopatici, **ma in nessun caso** possono dare diritto a detrazione altri prodotti quali quelli erboristici, integratori alimentari, dietetici, cosmetici e simili.

Totalmente ininfluyente, poi, è la circostanza che siano venduti in farmacia.

Sottolineiamo, quindi, che l'elemento discriminante è il prodotto, non il soggetto economico che lo vende. In altre parole, il prodotto erboristico, anche se venduto in farmacia, non può essere oggetto di detrazione.

Il problema dell'autocertificazione consiste nella circostanza che, essendo necessario allegare alla stessa solo lo scontrino fiscale, il quale non descrive il prodotto acquistato ma riporta solo la denominazione della "Farmacia", il contribuente poco corretto può detrarsi, autocertificandosi appunto come necessari, anche prodotti che non sono assolutamente detraibili.

Ritengo comunque che non dovrebbero essere considerati idonei scontrini privi della descrizione del prodotto, con la conseguenza che, in caso di verifica, verrebbe recuperato a tassazione il relativo onere con l'aggravio di sanzioni ed interessi.

Avv. Fabrizio Puggioni